



# VADEMECUM PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA




## LAVORATORI E PREPOSTI



## DIRIGENTI



## ANTINCENDIO



## PRIMO SOCCORSO

MOD. 1002



# Introduzione

La formazione per la sicurezza sul lavoro evolve periodicamente articolandosi e questo rende sempre più difficile capire quale eseguire esattamente e con quale periodicità.

Come già specificato in precedenti avvisi una delle ultime rilevanti novità è l'obbligo di nomina e formazione del preposto come stabilito dalla L. n. 215 del 17/12/2021 che ha modificato l'art. 37 del D.Lvo 81/2008.

Al fine di semplificare al Datore di Lavoro la scelta corretta del corso di formazione a cui avviare i propri dipendenti Studio Thema ha preparato per i propri clienti questa guida rapida di prima consultazione e orientamento.

Le normative di riferimento e modalità di svolgimento sono riportate nelle tabelle a seguire.

Si tenga presente che l'addestramento, laddove previsto, non è incluso nella formazione.

In generale l'addestramento all'uso di una attrezzatura è parte di quelle attività pratiche che non è possibile svolgere in modalità e-learning.

La norma, oggi, consente attraverso la videoconferenza, equiparata alla formazione in presenza, di poter adottare tale modalità anche per la formazione inizialmente esclusa, sempre che tale formazione non richieda azioni pratiche come, per esempio, una dimostrazione di uso che non sia possibile svolgere in modo efficace attraverso la videoconferenza.

Per quanto riguarda la categoria di rischio incendio si deve far riferimento alla propria valutazione del rischio; in ogni caso per poter eseguire anche autonomamente una prima individuazione si allega uno schema a pag. 6.

Per le figure di "Lavoratore", "Preposto", "Dirigente" si faccia riferimento all'art. 2 del D.Lvo 81/2008.

Napoli 05-02-2024

**Il Responsabile qualità e Servizi Tecnici  
Arch. Maurizio Borriero**

**MOD. 1002**



<b>LAVORATORI (ESCLUSO DIRIGENTI)</b>				
<b>CORSO</b>	<b>ORE PREVISTE</b>	<b>NORMA</b>	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>MODO ELEARNING</b>
<b>PARTE GENERALE<sup>1</sup></b>	4	Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 PUNTO 4 e art. 37 D.Lvo 81/08	Non previsto	CONSENTITO
<b>PARTE SPECIFICA</b>				
<b>Rischio basso<sup>2</sup></b>	4	Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (ASR) PUNTO 4 e art. 37 D.Lvo 81/08	QUINQUENNALE ORE 6 PER TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO	CONSENTITO SOLO PER RISCHIO BASSO
<b>Rischio medio</b>	8	Vedi allegato (ASR)	E-LEARNING CONSENTITO <sup>3</sup>	
<b>Rischio alto</b>	12			
<b>PREPOSTO (nomina obbligatoria come da art. 18 comma 1, lettera b – bis) FORMAZIONE AGGIUNTIVA A QUELLA DEL LAVORATORE</b>				
<b>CORSO</b>	<b>ORE PREVISTE</b>	<b>NORMA</b>	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>MODO ELEARNING</b>
<b>MODULO UNICO<sup>4</sup></b>	8	Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 PUNTO 5 e art. 37 D.Lvo 81/08	QUINQUENNALE ORE 6	ELEARNING ESCLUSO  CONSENTITA VIDEOCONFERENZA SINCRONA

<sup>1</sup> Questa parte può essere svolta in e-learning attraverso enti accreditati dalla Regione ovvero attraverso associazioni datoriali come da Accordo Stato Regioni del 21/11/2011 e 07/07/2016

<sup>2</sup> Per il rischio basso è possibile svolgere la formazione in parte e-learning come da Accordo Stato Regioni del 21/11/2011 e 07/07/2016

<sup>3</sup> In rif. vedi Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 – Tabella “AGGIORNAMENTO”

<sup>4</sup> D.L. 24/03/2022 n. 24 Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza

**MOD. 1002**



<b>DIRIGENTI</b>				
<b>CORSO</b>	<b>ORE PREVISTE</b>	<b>NORMA</b>	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>MODO ELEARNING</b>
<b>MODULO UNICO</b>	<b>16</b>	<b>Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 PUNTO65 e art. 37 D.Lvo 81/08</b>	<b>QUINQUENNALE ORE 6</b>	<b>CONSENTITO</b>
<b>ANTINCENDIO</b>				
<b>CORSO</b>	<b>ORE PREVISTE</b>	<b>NORMA</b>	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>MODO ELEARNING</b>
<b>Liv. 1 - rischio basso</b>	<b>ORE 4</b>	<b>D.M. 02/09/2011</b>	<b>QUINQUENNALE ORE 2</b>	<b>CONSENTITO SOLO PER LA PARTE TEORICA (non consigliato)</b>
<b>Liv. 2 – rischio medio</b>	<b>ORE 8</b>		<b>QUINQUENNALE ORE 5</b>	
<b>Liv. 3 – rischio alto</b>	<b>ORE 16</b>		<b>QUINQUENNALE ORE 8</b>	
<b>PRIMO SOCCORSO</b>				
<b>Aziende gruppo A</b>	<b>ORE 16</b>	<b>D.M. 388/2003</b>	<b>TRIENNALE ORE 6</b>	<b>NON CONSENTITO</b>
<b>Aziende gruppo B</b>	<b>ORE 12</b>		<b>TRIENNALE ORE 4</b>	

**PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO COME AUTOGRU' CARRELLI ELEVATORI, TRATTORI E SIMILI FARE RIFERIMENTO ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012**

MOD. 1002



## LIVELLI DI RISCHIO ANTINCENDIO

<p><b>DM 02/09/2021 ALL 4 PER FORMAZIONE OBBLIGO IDONEITA' TECNICA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RISCHIO ALTO – ELENCO ATTIVITA'</b></p> <p>a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m<sup>2</sup>; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>; j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; m) uffici con oltre 500 persone presenti; n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m<sup>2</sup>; p) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p> <p style="text-align: center;"><b>OBBLIGO PIANO EMERGENZE (con nominativi)</b></p>
<p><b>DM 02/09/2021 ART. 2</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RISCHIO MEDIO</b></p> <p>&lt; 1000 PERSONE ATTIVITA' APERTA AL PUBBLICO CON PIU' DI 50 PERSONE ATTIVITA' RICADENTI NEL DPR 151/2011 ATTIVITA' CON REGOLA TECNICA VERTICALE ≥ 10 LAVORATORI</p> <p style="text-align: center;"><b>OBBLIGO PIANO EMERGENZE (con nominativi)</b></p>
<p><b>DM 03/09/2021 art. 3 ALLEGATO 1 PUNTO 1 COMMA 2</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RISCHIO BASSO</b></p> <p>NON RICADENTE IN DPR 151/2011 ATTIVITA' &lt; 100 PERSONE SUPERFICIE &lt; 1000 MQ ALTEZZA EDIFICIO COMPRESA TRA -5 PIANO ≤ 24 Mt Carico di incendio Q<sub>f</sub> ≤ 900 Mj/Mq No liquidi / miscele pericolose o lavorazioni pericolose ai fini incendio</p> <p style="text-align: center;"><b>NO OBBLIGO PIANO EMERGENZE</b></p>

MOD. 1002



## COME INDIVIDUARE LA CATEGORIA DI RISCHIO INCENDIO E FORMAZIONE



MOD. 1002